



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 marzo 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Anna Cusimano - Componente Estensore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di Laura Bonetti (tessera FISE 47504/A), e della Ippica Masseranese A.S.D. (Cod. 3501781) nella persona del Presidente *pro tempore*

PREMESSO CHE

- Con atto di incolpazione depositato il 4 febbraio 2019 la Procura Federale ha deferito, innanzi a questo Tribunale Federale, la signora Laura Bonetti, in proprio, Presidente al tempo dei fatti (2017) della Ippica Masseranese A.S.D., per violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.), nella parte in cui prevede che *"Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari ..., i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati"*; e la Ippica Masseranese A.S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la violazione del medesimo art. 1, comma 1 R.G., dell'art. 4, comma 1, lett. a) R.G. e dell'art. 5.1. dello Statuto Federale FISE;

- l'incolpazione di cui al deferimento trae origine dalla sentenza della Corte Federale d'Appello R.G. 10/2018 del 26 luglio 2018, in cui la Corte di seconda istanza ha rimesso gli atti alla Procura Federale *"per la prosecuzione delle indagini"*, invitandola a *"verificare e valutare se i fatti come sopra accertati e, in particolare, la presenza del sig. Bernardi all'interno del campo di allenamento e del circolo per ragioni diverse, nonché l'assenza di delimitazioni fisiche tra l'area di sua proprietà ("casina didattica") e l'area concessa in comodato d'uso al circolo ippico, configurino una responsabilità per illecito disciplinare in capo all'Affiliata ed ai suoi rappresentanti e soci, anche in proprio, ivi compresa l'ex Presidente Laura Bonetti"*;

- la Procura Federale, fatta propria l'istruttoria svolta dalla Corte Federale d'Appello, ha ritenuto sussistenti gli estremi per promuovere azione disciplinare nei confronti delle Deferite, per aver *"consentito o anche solo tollerato o comunque non impedito"* a soggetto radiato dalla Federazione Italiana Sport Equestri di presenziare *"in periodo successivo alla sua radiazione, nel campo esterno di allenamento della Ippica Masseranese A.S.D., società affiliata FISE, al fine di fornire "consigli" ad una tesserata FISE sulla gestione di un cavallo"*;

- visto l'art. 48, comma 1, R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 18 marzo 2019, disponendone la comunicazione alle Incolpate ed alla Procura Federale;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- la Ippica Masseranese A.S.D. e la signora Laura Bonetti non si sono costituite in giudizio;
 - all'udienza del 18 marzo 2019, stante l'assenza delle Deferite, questo Collegio, previa verifica della ritualità delle comunicazioni, ha dichiarato la contumacia della Ippica Masseranese A.S.D. e della signora Laura Bonetti;
 - il Tribunale, dopo aver raccolto la testimonianza della teste indicata dalla Procura Federale, ha invitato la Procura stessa alla discussione;
 - la Procura Federale, riportandosi all'atto di incolpazione e ai relativi allegati, ha concluso chiedendo, per la signora Bonetti l'applicazione della sanzione della sospensione *ex art. 6, lettera f)* R.G. per il periodo ritenuto di giustizia e per la Ippica Masseranese A.S.D. l'applicazione della sanzione della sospensione fino anche alla revoca dell'affiliazione;
 - il Tribunale Federale si è riservato.

RILEVATO CHE

- dalla documentazione agli atti e, segnatamente, dall'attività istruttoria e dai verbali delle audizioni svolte dalla Corte Federale d'Appello, depositati agli atti di questo Tribunale, è dimostrata la presenza del signor Bernardi, soggetto radiato dalla FISE, nel campo di allenamento della Ippica Masseranese A.S.D., anche al fine di fornire "consigli" ad una tesserata FISE, *junior*, sulla gestione del cavallo;
- la teste della Procura Federale, nel corso dell'escussione, ha dichiarato di essersi appostata, nel maggio 2017, in zona limitrofa alla Ippica Masseranese A.S.D. e di aver visto il signor Bernardi al centro del campo, nella sua carrozzina, svolgere lezioni di equitazione a più persone. Ha altresì riferito che il signor Bernardi frequentava con costanza la Ippica Masseranese A.S.D., in quanto ha visto spesso la sua auto parcheggiata di fronte al campo ostacoli.

CONSIDERATO CHE

- l'Ordinamento Federale sancisce l'obbligo, per tutti i soggetti Tesserati e Affiliati/Aggregati, di conformarsi alle decisioni degli Organi di Giustizia Federale (artt. 5 e 10 Statuto Federale FISE);
- il signor Daniel Bernardi è soggetto radiato dalla FISE con sentenza passata in giudicato;
- lo *standard* probatorio nella giustizia sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6);
- la documentazione agli atti del presente procedimento appare sufficiente a dimostrare l'illecito contestato, come meglio specificato *infra*:
 - è ascrivibile alla signora Laura Bonetti, Presidente della Ippica Masseranese A.S.D. nel 2017, periodo in cui si sono verificati i fatti contestati, la responsabilità per aver "*consentito o anche solo tollerato o comunque non impedito*" che soggetto radiato dalla FISE si sia



Federazione Italiana Sport Equestri

intrattenuto all'interno del campo di allenamento del C.I., fornendo indicazioni o "consigli" ad allievi tesserati presso lo stesso Circolo;

- la Ippica Masseranese A.S.D. è responsabile, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Giustizia FISE, "*per gli illeciti commessi da chi li rappresenta ai sensi delle disposizioni federali, nonché dai propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, tecnici, operatori tecnici e delegati*".

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1.1. e 4.1 lett *a*) del Regolamento di Giustizia FISE e gli artt. 5.1 e 10.1 dello Statuto della FISE

APPLICA

- alla signora Laura Bonetti, come in epigrafe generalizzata, la sanzione della sospensione *ex art. 6 lett. e*) da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale, ivi compresa l'attività di istruttore, per mesi 6 (sei), e dell'ammenda *ex art. 6, comma 1, lettera c*) di € 500,00 (cinquecento/00);
- alla Ippica Masseranese A.S.D. la sanzione della sospensione della affiliazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *e*) per mesi 6 (sei), e dell'ammenda *ex art. 6, comma 1, lettera c*) di € 500,00 (cinquecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alla signora Laura Bonetti e alla Ippica Masseranese A.S.D., curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione Italiana Sport Equestri, il giorno 10 aprile 2019.

PRESIDENTE RELATORE: *f.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *f.to* Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE ESTENSORE: *f.to* Avv. Anna Cusimano